

R.G. 2016/14399



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

I Sezione CIVILE

Il Giudice dott. Raffaella Mascarino,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/03/2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **14399/2016** promossa da:

), con il patrocinio dell'avv.
ZORZELLA NAZZARENA, elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE N. 7 40124
BOLOGNA presso il difensore avv. ZORZELLA NAZZARENA

RICORRENTE

contro

**MINISTERO INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA -
MINISTERO INTERNO (C.F. 91383700373)**

RESISTENTE

P.M.

INTERVENUTO

Con ricorso depositato in data 28 settembre 2017, il ricorrente, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna notificatogli in data 16 agosto 2016, con il quale è stata respinta la sua richiesta di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza fissata.

La Commissione Territoriale ha trasmesso copia del verbale delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione svoltesi dinanzi a sé, nonché note difensive.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.



All'udienza del 7 marzo 2017, il ricorrente è comparso personalmente ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Ho lasciato il mio Paese nel giugno 2012.

Prima di giungere in Italia ho attraversato Mali, Algeria e Libia.

Sono giunto in Italia il 5 maggio 2015 e ho presentato domanda di protezione internazionale a Bologna.

Sono nato a N'Zerokerè. Ho vissuto sempre là.

Ho frequentato la scuola per sei anni. Ho frequentato anche la scuola coranica.

I miei genitori sono deceduti quando io ero piccolo.

Eravamo sette figli: quattro femmine e tre maschi.

Mio zio paterno mi ha cresciuto.

Nel 2005 frequentavo la scuola francese, ma sono cominciati i problemi nella mia città.

C'erano scontri tra guerzè e malinkè. Ci sono stati molti morti.

Dato che la scuola francese era lontana dalla mia casa, mio zio ha deciso di mandarmi alla scuola coranica vicino a casa.

Nel 2012 ho iniziato a fare il taxista: guidavo una moto.

Quell'anno i guerzè che erano cristiani volevano bruciare una moschea nel nostro quartiere.

I malinkè hanno reagito per difenderla.

Quando sono iniziati gli scontri, hanno bloccato le strade.

Tutta la gente scendeva dai mezzi e scappava a piedi.

Anche io ho parcheggiato la moto e sono scappato verso casa.

Quando le cose si sono un po' calmate, sono tornato a prendere la moto. L'ho trovata completamente bruciata.

La moto non era mia e il proprietario voleva che gli risarcissi il danno.

Io non avevo i soldi e neanche mio zio poteva aiutarmi.

Con i risparmi che avevo sono scappato in Mali per sfuggire alle minacce del proprietario della moto.

Ho lavorato un mese e ho pagato il viaggio per l'Algeria.

Ho lavorato in Algeria per circa un anno. Poi in Algeria sono iniziati dei problemi e volevo tornare in Guinea.

Tuttavia ho avuto notizia della diffusione del virus ebola e di nuovi scontri etnici.

Mio zio è morto in uno di questi scontri.

Quindi dall'Algeria sono passato in Libia e dalla Libia in Italia.



Temo che se facessi ritorno nel mio Paese subirei le minacce del proprietario del mezzo. Inoltre nella mia città ci sono sempre scontri etnici.

In Italia vivo a Lama di Reno. Faccio i corsi per imparare l'italiano e attività di volontariato.

A.D.R.: il proprietario della moto minacciava di mandarmi in prigione e poi minacciava di uccidermi.

In Guinea chi ha i soldi può farti finire in prigione quanto vuole.

In Libia sono stato messo in prigione. Il mio datore di lavoro ha pagato un riscatto per me; invece di liberarmi mi hanno portato sulla spiaggia.”

Con il provvedimento impugnato, la Commissione ha respinto la domanda di protezione internazionale, ritenendo non sussistente né il fondato timore di persecuzione per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra né le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o della c.d. protezione umanitaria.

In particolare, la CT ha ritenuto le dichiarazioni del ricorrente non plausibili e discordanti con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relativamente al Paese d'origine.

Il giudizio della Commissione non può essere condiviso quanto alla valutazione della credibilità dell'istante.

A questo proposito sovengono i fondamentali parametri di cui all'art. 3 comma 5 Dl.vo 251/2007.

Com'è noto, tale disposizione configura una griglia predeterminata di criteri di valutazione delle dichiarazioni del cittadino straniero richiedente e costituisce “unitamente all'art. 8 D. L.vo n. 25 del 2008 relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese” (Cass. 4.4.2013, n. 8282).

In questa prospettiva, il resoconto dell'istante soddisfa i requisiti richiesti in quanto:

- a) egli ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda fornendo una sequenza degli eventi cronologicamente plausibile e una descrizione dei fatti principali della propria vicenda personale sufficientemente dettagliata;



- b) Il resoconto del ricorrente appare logico, plausibile e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relativamente al Paese d'origine. In particolare, le fonti riportano di una prima ondata di scontri fra diversi gruppi etnici, scontri che coinvolgono anche le differenze religiose che esistono fra le diverse etnie, e che ebbero inizio nel 2010, nel maggio del 2012 e che ebbero come teatro la città di N'Zerekorè . L'episodio forse più eclatante è quello che si registrò nel luglio 2013 e che determinò la morte di un numero imprecisato di persone (almeno 50) e richiese l'intervento dell'esercito per sedare i tumulti.

(si vedano: Minority Rights Group International State of the World's Minorities and Indigenous People 2014 – Guinea 3 July 2014 available at <http://www.refworld.org/docid/53ba8defb.html>; 2015 Report on International Religious Freedom- Guinea available at <http://www.refworld.org/docid/57add87335.html>; www.lookoutnews.it e www.sputniknew.com entrambi del 25 luglio 2013). Probabilmente in questa seconda ondata di violenza ebbe a perdere la vita lo zio del ricorrente.

Altri scontri si sono registrati in occasione delle elezioni presidenziali del 2015 – (si veda articolo del 9.10.2015 tratto da www.lindro.it). Tali violentissimi combattimenti frequentemente, a livello locale, prendono spunto da banali incidenti che scatenano odi mai sopiti, delineando uno scenario di faide tra clan che spesso determinano un alto numero di vittime . Le fonti riportano il caso di una violenta battaglia scatenatasi fra Guerzé e Konianké (gruppo etnico che comprende anche i malinkè) nelle città di Koule e N'Zeronké scatenata da un episodio di furto, battaglia in cui persero la vita decine e decine di persone.

Da qui, per il ricorrente, la necessità di abbandonare il Paese per porsi in salvo e non essere personalmente coinvolto nella violenze serpeggianti ed intermittenti. La circostanza che il ricorrente indichi quale principale timore in caso di rientro in Patria quello di essere perseguitato dal proprietario del motociclo andato distrutto negli scontri tribali deve allora collocato non solo in questo contesto di violenze interetniche, ma anche nell'ambito di un Paese affetto da una pesante deficienza e debolezza del sistema repressivo e giudiziario, tale per cui i rapporti fra i privati, come nella specie, restano in buona misura regolati dalla legge del più forte.

- c) Il ricorrente ha presentato domanda tempestivamente;
d) Dai riscontri effettuati egli può, in generale, considerarsi attendibile.

Posto ciò, occorre tuttavia evidenziare, quanto alla domanda principale volta ad ottenere la protezione sussidiaria, che le notizie più recenti relativamente al Paese d'origine riportano risultati positivi nel processo di superamento degli scontri etnici che si sono in passato verificati in Guinea,



anche nella zona di provenienza del ricorrente.

In particolare, nell'ultimo rapporto annuale di Human Rights Watch del 2017, si sottolineano gli sforzi compiuti per pacificare un Paese che, in passato, è stato teatro di violentissimi scontri e per ricondurre sotto le regole dello stato di diritto i conflitti sociali anche su base interetnica. "During 2016, the government of President Alpha Conde, who won a second term as president in flawed elections in late 2015, made some gains in consolidating the rule of law and addressing security force violations. A national dialogue between the ruling and opposition parties reduced ethnic and communal tensions and led to a roadmap for long-delayed local elections to be held in early 2017" available at: <https://www.hrw.org/world-report/2017/country->

Può pertanto ritenersi non concreto il pericolo, espresso dal ricorrente, di subire in caso di rientro in patria una delle forme di danno grave previste dall'art. 14 D.L.vo n. 251/2007

In effetti, la situazione attuale non rispecchia più quella esistente al momento dell'espatrio e pertanto difetta il requisito dell'attualità del rischio.

In Guinea, inoltre, allo stato non si riscontra una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato riconducibile alla previsione di cui alla lett. c) dell'art. 14 cit., almeno nel senso delineato da Corte di Giustizia n.172 del 2009 Ekgafaji contro Paesi Bassi.

Ritiene tuttavia il giudicante che nella storia personale del ricorrente si ravvisino peculiari profili di vulnerabilità idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La scomparsa di entrambi i genitori in tenerissima età, l'esposizione in età adolescenziale a traumi da violenza assistita quali gli scontri che devastarono la città di provenienza, il forzato distacco dalla famiglia per il perdurare degli scontri, da un lato, e per la diffusione del virus ebola, dall'altro, la perdita violenta dell'unica figura di riferimento adulta rappresentata dallo zio che lo aveva cresciuto ed istruito, l'aver compiuto un viaggio costellato da altra violenza bellica (in Mali) e da miseria e emarginazione (Algeria e Libia) paiono francamente eventi tragici idonei a traumatizzare qualsiasi persona costretta a subirli in età infantile ed adolescenziale.

Nell'arco della sua breve vita il ricorrente è stato costretto a subire così tante migrazioni e cambiamenti e ad affrontare situazioni così violente e traumatiche che la prospettiva di un ritorno forzato nel Paese di origine, al momento attuale, appare come un ulteriore episodio di sradicamento e di regressione nel difficile percorso di crescita e di integrazione fino ad ora positivamente compiuto.

La mancanza di qualsiasi punto di riferimento esporrebbe il ricorrente ad una situazione di estrema vulnerabilità, caratterizzata da emarginazione e miseria, nell'ambito di un Paese connotato ancora da forti elementi perturbatori e di instabilità e da una marcata compressione dei diritti umani e delle



